



COMUNE DI PONTENURE

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI URBANE E EXTRAURBANE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1

Pontenure, 29/12/2020

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Enrico Montanari)



PARTE PRIMA NORME CONTRATTUALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di asfaltatura strade comunali urbane e extraurbane del Comune di Pontenure.

Articolo 2

Importo del contratto

Il contratto sarà stipulato a misura.

L'importo dei lavori a base di appalto ammonta complessivamente ad € 53.000,00 (diconsi euro cinquantatremila/00), oltre a € 500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Gli importi della categoria di lavori, al netto del ribasso offerto dall' Impresa aggiudicataria, potrà variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni nei limiti dell'art. 106 del D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.

Articolo 3

Descrizione delle lavorazioni

Con riferimento all'elencazione dell'allegato A del DPR 207/2010, appresso denominato "Regolamento", le opere che formano oggetto dell'appalto rientrano nella categoria prevalente **OG 3.**

Articolo 4

Programma esecutivo dei lavori

L'impresa è obbligata, dietro eventuale richiesta dell'Amministrazione, a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del Regolamento.

Articolo 5

Osservanza del Capitolato Generale, Leggi e Regolamenti

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto di appalto e nei suoi allegati, ivi compreso il presente Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all' esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs. 56/2017, nonché nel Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145 e, per le parti non abrogate da tale norma, nel Regolamento.

L'appaltatore dovrà inoltre puntualmente rispettare le disposizioni emanate in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso con specifico riferimento alla legge 19/03/1990 n° 55 e successive, al DPCM 11/05/1991 n. 187, al D.Lgs. 08/08/94 n° 490 ed all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145 e il Regolamento, anche se non materialmente allegati, il presente Capitolato Speciale, l'Elenco dei Prezzi Unitari e i Disegni.

Articolo 7

Garanzie e Coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto di appalto che, in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e quant'altro previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità previste al comma 5 dell'art. 103 sopra menzionato.

Inoltre l'esecutore è obbligato ai sensi del comma 7 del D. Lgs. 50/2016 a stipulare una polizza di assicurazione nei termini, con le finalità e le modalità ivi previste; la somma assicurata dovrà essere pari all'importo netto di contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari al 5% della somma assicurata, con i minimi e massimi stabiliti dal medesimo sopracitato comma 7.

3

Articolo 8

Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore.

Tali prezzi saranno recepiti nell'ambito degli atti volti a modificare il contratto originario, nel rispetto dell'art. 106 del D. Lgs. 56/2017.

Articolo 9

Lavori e provviste in economia

Per i lavori e provviste in economia che dovessero rendersi necessari, l'Impresa dovrà somministrare gli operai, mezzi d'opera e materiali richiesti.

Le tariffe orarie riconosciute per la manodopera, i prezzi per le provviste necessarie per gli eventuali lavori in economia, da compensarsi su liste, saranno quelli contenuti nell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, anno 2020.

Articolo 10
Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Articolo 11
Sub-appalti

E' fatto divieto all' appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.

Potrà tuttavia essere ammesso, previa autorizzazione del Concedente e su proposta del Committente, nel rispetto delle leggi regolanti la materia ed in particolare della legge 13/09/1982 n° 646 e successive modificazioni, della legge 19/03/1990 n° 55, del D.Lgs. 19/12/1991 n° 406 l'affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta.

Le eventuali richieste di autorizzazioni per i subaffidamenti delle suddette lavorazioni dovranno essere redatte in conformità al disposto dell' art. 105 del D. Lgs. 56/2017.

Si precisa che sono soggetti ad autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera. Sono altresì soggetti ad autorizzazione i sub-affidamenti definiti contratti similari, cioè quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o – in valore assoluto – a 100.000,00 euro, e per i quali il costo della manodopera, espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del subaffidamento. Al di sotto di tali soglie l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore eventuali spiegazioni o chiarimenti.

Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione da parte del Concedente, l'appaltatore resterà comunque unico responsabile nei confronti del Committente e del Concedente, sollevando totalmente i medesimi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subaffidatarie o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle opere subaffidate.

Il periodo di tempo comunque necessario per l'ottenimento dell' autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori nè potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa ad indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Articolo 12
Consegna - Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

La consegna dei lavori verrà effettuata mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una pena pecuniaria, stabilita nella misura del 1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato, e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

La penale viene dedotta dall'importo dello stato finale.

Articolo 13

Anticipazione del prezzo

In conformità con quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 56/2017, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto, come definito dalla predetta norma.

Articolo 14

Pagamenti in acconto

Non sono previsti pagamenti in acconto.

Articolo 15

Conto finale e certificato regolare esecuzione

Il conto finale verrà compilato entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 16

Personale dell'impresa - Disciplina dei cantieri

5

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.

Detto personale, dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza specificarne il motivo e l'obbligo a rispondere delle conseguenze.

Articolo 17

Obblighi a carico dell'Appaltatore in relazione al personale dipendente

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro previsto per le attività corrispondenti alle categorie oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché l'iscrizione alla Cassa Edile di Piacenza.

Le imprese il cui cantiere ha durata inferiore ai 90 gg. o non tenute all'iscrizione in quanto svolgenti le lavorazioni escluse dall'applicazione della disciplina della trasferta, ovvero che applicano gli accordi sperimentali regionali per l'Emilia Romagna sulla trasferta, dovranno produrre l'attestazione di denuncia alla propria Cassa Edile di appartenenza con l'indicazione dei lavoratori operanti in trasferta e delle relative ore lavorate.

A tal fine l'Appaltatore e per suo tramite tutti i subappaltatori sono obbligati a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- copia del libro unico del lavoro;
- fotocopia della comunicazione di assunzione;
- copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS, INAIL e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale applicati ai dipendenti,

impegnandosi ad aggiornarla ogni qualvolta intervengano modificazioni.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire al Direttore dei Lavori l'elenco nominativo delle persone che opereranno nel cantiere, aggiornando la lista ogni qualvolta vi siano dei cambiamenti.

L'Appaltatore principale dovrà altresì segnalare alla Cassa Edile competente, prima dell'effettivo inizio del lavoro in subappalto, il nominativo dell'impresa subappaltatrice rientrante nella sfera del contratto collettivo nazionale dell'edilizia.

Inoltre l'Appaltatore dovrà consentire il libero accesso al cantiere ai tecnici della Cassa Edile ed ai tecnici del Comitato Paritetico di Sicurezza del Centro Servizi Edili, purché muniti di idonea documentazione d'identificazione, per l'effettuazione di verifiche delle presenze e del corretto adempimento degli obblighi cui l'appaltatore è tenuto nei confronti della Cassa medesima, nonché per l'attività di consulenza e formazione in materia di sicurezza e prevenzione in cantiere.

In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà corrisposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per la prestazione fornita nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre l'Amministrazione provvederà direttamente al pagamento del personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti impiegato nell'esecuzione del contratto, per retribuzioni non percepite, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 18

Ulteriori oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 8, 16, 17 e 18 del Capitolato Generale e di cui all'art. 32 del Regolamento e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la manutenzione continua alla recinzione predisposta dall'appaltatore, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- La guardiania e la sorveglianza - sia di giorno che di notte e fino all'approvazione del collaudo definitivo ovvero, in caso di presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione concedente fino alla data di tale presa in consegna - con il personale necessario dotato dei

requisiti richiesti dall'art. 22 Legge 13/09/1982 n° 646 e successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante, e di tutte le forniture relative alle eventuali opere scorporate dell'appalto.

- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, e la manutenzione dei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della D.L. La costruzione di uno o più edifici in muratura o prefabbricati per i necessari servizi igienici, di mensa e spogliatoi, per uso degli operai addetti ai lavori, secondo quanto previsto dai contratti in vigore. I servizi, ove possibile, saranno provvisti di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche.
- La fornitura di acqua calda potabile per gli operai addetti ai lavori.
- L'osservanza di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.
- L'obbligo di curare che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danno a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto 07/01/1956 n° 164, restandone comunque sollevata l'Amministrazione committente. A tal fine l'appaltatore rimane obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
- Le spese per la fornitura di fotografie per le opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.
- Il provvedere al pagamento delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc..
- Il pagamento di ogni tassa presente e futura, inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, se dovuti, i diritti per gli allacciamenti definitivi ai pubblici servizi.
- Il provvedere alla verifica e all'accertamento, prima dello svolgimento della gara, del dimensionamento e dei calcoli delle strutture in cemento armato e in acciaio; alla verifica dei progetti degli impianti tecnologici di cui al D.M. 37/2008 e alle verifiche di cui alla L. 10/91, ai fini delle relative assunzioni di responsabilità.
- L'esecuzione della recinzione dell'area del cantiere per evitare l'accesso agli estranei ai lavori.
- L'osservanza delle disposizioni esistenti per le assicurazioni degli operai che dovranno essere richiesti al locale Ufficio di collocamento con specifica osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni preferenziali stabilite dalle Norme Vigenti.
- La designazione, per la conduzione dei lavori per tutta la loro durata, di un Direttore Tecnico di Cantiere, nella persona di un professionista abilitato alla conduzione di opere del tipo in appalto, il cui nominativo sarà comunicato al Committente, prima dell'inizio dei lavori, per ottenerne il gradimento.

Il Direttore Tecnico di Cantiere, che dovrà essere unico anche in caso di associazioni temporanee o consorzi di imprese, sarà responsabile della disciplina del cantiere, della corretta esecuzione delle opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico richiamo alla responsabilità posta a suo carico dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà adeguarsi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla D.L., la quale avrà piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del Direttore stesso e di qualsiasi altro addetto ai lavori in caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacità.

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte, nonché il mantenimento fino a collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale venissero eventualmente affidati direttamente dei lavori dal Committente, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal Committente, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L., senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi.
Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Ultimati i lavori, e comunque prima della consegna dell'immobile all'Amministrazione committente, l'appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- La preparazione di tutti i locali necessari per consentire alle eventuali altre ditte operanti sul cantiere di approvvigionare tutti i materiali necessari.
- L'effettuazione eventuale di turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente.
- L'obbligo di prestare assistenza al Committente, per tutto quanto attiene alle operazioni di esproprio, alle sistemazioni e spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, le linee elettriche e telefoniche con relative palificazioni che venissero a trovarsi nell'area di sedime, nonché per i relativi allacciamenti, oltre alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti Locali, di Enti pubblici e Privati e di Amministrazioni e Organi Statali per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, compresi gli impianti tecnologici.
- L'assistenza alle attività di collaudazione ed a tutti gli accertamenti e verifiche previsti da norme di legge e dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
- La fornitura al Committente, all'atto della firma del verbale di consegna dell'opera, di una copia riproducibile di tutti i disegni architettonici, strutturali e impiantistici con l'indicazione delle eventuali variazioni esecutive apportate nel corso dei lavori.
- La redazione di tutti i disegni costruttivi di cantiere, da sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori, necessari per la realizzazione delle strutture, delle altre opere edili in genere e degli impianti tecnologici.
- La fornitura, ai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, nonché agli soggetti incaricati dall'Amministrazione per la gestione dell'opera, delle scarpe antinfortunistiche, dei guanti, dell'elmetto e di ogni altro DPI necessario.

In conformità a quanto disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici - GABINETTO con circolare n. 17290/UL in data 1/6/1990 la Ditta assuntrice è obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella, indicante l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, il progettista, il Direttore nonché l'Assistente dei Lavori, nonché quant'altro indicato nello schema esplicativo allegato alla predetta circolare n. 17290/UL del 1990.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita, senza che per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa possa opporre eccezione o richiedere risarcimenti di danni.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati l'Impresa dovrà tenere conto nella propria offerta.

Articolo 19

Applicazione del D.LGS. 81/2008 e presentazione del PSS e dei POS

Ad integrazione degli obblighi già elencati al precedente articolo, si precisa che il cantiere di cui al presente appalto è assoggettato all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che non è previsto il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 90 – comma 3, per cui non è stato designato il coordinatore per la progettazione.

L'appaltatore è tenuto alla consegna alla committente del POS.

L'entità degli oneri per l'applicazione dei piani di sicurezza è stata determinata dalla stazione appaltante in misura di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00). Detto importo è fisso ed invariabile, e non può essere modificato in funzione delle misure, dispositivi, apprestamenti o procedure di cui l'appaltatore.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al piano di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L., sarà riconosciuta all'Assuntore una quota degli oneri relativi al piano di sicurezza.

Detta quota sarà di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate. Detta quota è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.

9

Articolo 20

Disposizioni generali relative al pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo delle lavorazioni eseguiti è previsto a misura.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori saranno quelli dell'Elenco Prezzi Unitari su cui, con l'eccezione del compenso per gli oneri della sicurezza, sarà applicato il ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria.

Essi devono intendersi comprensivi di:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi e tasse, cali, perdite, sprechi, spese generali, beneficio dell'impresa, e quanto a piè d'opera sul luogo dell'impiego;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché la quota per assicurazioni sociali ed accessori di ogni genere, spese generali, beneficio dell'impresa, ecc.;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa; si intendono altresì compensati nei prezzi le spese per il personale necessario per il funzionamento dei macchinari, con tutti gli oneri relativi, le spese per il carburante, per l'energia elettrica, per gli olii, per i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni specie, per la fornitura, trasporto, carico, scarico, manipolazione e pose in opera dei vari materiali, tutti i dazi e le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di

passaggi provvisori, le occupazioni di terreni con relativi oneri per l'impianto dei cantieri e per il deposito dei materiali di rifiuto; tutti gli oneri visti per la mano d'opera occorrente, le spese provvisoriale di ogni genere ed entità, le spese generali, il beneficio dell'Impresa e quant'altro possa occorrere per dare le opere complete a regola d'arte.

Si precisa che il prezzo "per oneri della sicurezza" compensa tutti i costi che l'impresa dovrà sostenere, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, per le misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

I prezzi di Elenco sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 21 Controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 56/2017, la definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice Ordinario. Foro competente sarà quello di Piacenza.

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 22 Qualità e provenienza dei materiali

10

Tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualità e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti idonei.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti dovranno provenire da cave, fabbriche, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed esso fosse quindi obbligato a ricorrere ad altre cave in località diversa o di diversa provenienza, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali.

Per l'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale.

Per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno inoltre, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore, all'osservanza delle quali l'Appaltatore é tenuto ad ogni effetto.

Articolo 23 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni che verranno date di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Si prescrive in particolare che i materiali provenienti da eventuali demolizioni saranno puliti ed accatastati nei luoghi indicati dalla D.L.

Per il loro impiego, salvo eventuali speciali pattuizioni indicate nell'elenco dei prezzi, verranno impartite all'atto esecutivo apposite disposizioni della D.L.

I materiali inutilizzabili e di risulta verranno portati a rifiuto a cura e spese dell'Impresa.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di avvisare immediatamente la Stazione Appaltante in caso di rinvenimento durante l'esecuzione dei lavori di oggetto di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia in quanto, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale, tali oggetti sono di esclusiva proprietà dello Stato.

Articolo 24

Collocamento in opera dei materiali vari e apparecchiature

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L. anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera, dovrà eseguirsi con tutta la cura e la cautela del caso e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche se il particolare collocamento in opera, si svolge sotto la sorveglianza o l'assistenza del personale di altre ditte fornitori del materiale.

11

Articolo 25

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso o a numero escluso ogni altro metodo.

Particolarmente si conviene quanto appresso.

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Enrico Montanari)

